

Codice DB1014

D.D. 26 novembre 2014, n. 332

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una nuova sorgente ubicata in località Suria, nel Comune di Trarego Viggiona (VB).

Il Comune di Trarego Viggiona (VB), con nota in data 17 marzo 2010, ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Suria* nella particella catastale n. 123 del foglio di mappa n. 9 censito al N.C.T. del medesimo Comune. Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea di 1,64 l/s ed una portata media di 1,00 l/s per complessivi 31.536,00 metri cubi annui.

L'Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Trarego Viggiona – con nota del 20 settembre 2013 ha inoltrato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola domanda di subentro come concessionario nel procedimento di derivazione di cui sopra.

A seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 14 maggio 2014, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione da sorgente ubicata in località *Suria* richiedendo, tuttavia, alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

La nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Suria*, nel Comune di Trarego Viggiona (VB), fa parte del progetto “Programma di finanziamenti destinato al potenziamento e all'ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato” ammesso a contributo regionale con determinazione della Regione Piemonte – Direzione Ambiente n. 641/DA10.00 del 18 novembre 2008.

La nuova opera di captazione, situata a quota 1030 metri s.l.m., è costituita da un bottino di presa ubicato in corrispondenza dell'emergenza sorgentizia, da cui, attraverso una tubazione, l'acqua raggiunge una stazione di sollevamento posta più a valle (circa 1020 metri s.l.m.), formata da un serbatoio interrato con abbinata pompa per il rilancio dell'acqua ad un altro serbatoio di carico posto ad una quota di circa 1110 metri s.l.m.; da quest'ultimo serbatoio l'acqua raggiunge per caduta, mediante una tubazione lunga circa 660 metri, la vasca di accumulo esistente dell'acquedotto comunale denominata “Piantagione”, ubicata attorno a quota 1060 metri s.l.m..

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, d'intesa con il Comune di Trarego Viggiona (VB) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A., con nota in data 31 luglio 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Suria*, nel medesimo Comune di Trarego Viggiona.

La proposta di definizione presentata, elaborata basandosi sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale, ha evidenziato – nello studio idrogeologico agli atti con la documentazione trasmessa – un grado di vulnerabilità intrinseca basso (classe D) dell'acquifero captato dalla sorgente, individuando l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoide ed un'estensione a monte pari a 200 metri; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Trarego Viggiona – Progetto di captazione sorgente "Suria" – Proposta di definizione aree di salvaguardia – Planimetria aree di salvaguardia – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Trarego Viggiona (VB) che l'ha approvata con deliberazione del Sindaco n. 4 del 23 gennaio 2014.

In merito alla realizzazione della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Suria*, l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 28 gennaio 2014, ha espresso parere preventivo favorevole.

Anche l'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale del Verbano Cusio Ossola – Sede di Omegna, con nota in data 8 maggio 2014, ha espresso parere preventivo favorevole considerando esaustiva la documentazione fornita e non ravvisando elementi ostativi alla definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione, ritenendola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha inoltre evidenziato la sostanziale assenza di centri di pericolo all'interno dell'area di salvaguardia proposta ad eccezione della viabilità sterrata di collegamento tra le varie località richiedendo ad un'attenta azione di monitoraggio unitamente ad una corretta disinfezione delle acque derivate.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia, per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40, in data 2 ottobre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

accertato che la nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Suria* rientra nell'ambito del progetto "Programma di finanziamenti destinato al potenziamento e all'ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio idrico integrato", ammesso a contributo regionale con determinazione della Regione Piemonte – Direzione Ambiente n. 641/DA10.00 del 18 novembre 2008;

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla viabilità sterrata di collegamento tra le varie località;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- prima che le acque prelevate dalla sorgente vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

vista la domanda, in data 17 marzo 2010, con la quale il Comune di Trarego Viggiona (VB) ha presentato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Suria* nella particella catastale n. 123 del foglio di mappa n. 9 censito al N.C.T. del medesimo Comune; nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea di 1,64 l/s ed una portata media di 1,00 l/s per complessivi 31.536,00 metri cubi annui;

vista la domanda, in data 20 settembre 2013, con la quale l'Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Trarego Viggiona (VB) – ha

richiesto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola il subentro come concessionario nel procedimento di derivazione di cui sopra;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 14 maggio 2014 nel quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione da sorgente in località *Suria* richiedendo, tuttavia, alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

visto il verbale di deliberazione del Sindaco del Comune di Trarego Viggiona (VB) n. 4, in data 23 gennaio 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 28 gennaio 2014 – prot. n. 5388/14/SIAN;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Verbano Cusio Ossola – Sede di Omegna, in data 8 maggio 2014 – prot. n. 38052;

vista la nota, in data 31 luglio 2014 – prot. n. 638/2014, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

determina

a) L'area di salvaguardia della nuova captazione dalla sorgente ubicata in località *Suria*, nel Comune di Trarego Viggiona (VB), è definita come risulta nell'elaborato "Comune di Trarego Viggiona – Progetto di captazione sorgente "Suria" – Proposta di definizione aree di salvaguardia – Planimetria aree di salvaguardia – Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Trarego Viggiona (VB) – Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Società Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica degli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla viabilità sterrata di collegamento tra le varie località;
- provvedere alla pulizia del versante al fine di mantenere l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate dalla sorgente prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Trarego Viggiona, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Graziano Volpe